



## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.**

### **PARTE SPECIALE “E”: I REATI RESIDUALI.**

La presente Parte Speciale è dedicata alla prevenzione dei reati sotto indicati che, pur non essendo direttamente connessi all'attività della Società, potrebbero astrattamente configurarli.

Detta Parte Speciale è strutturata attraverso l'illustrazione delle ulteriori fattispecie di reato, l'identificazione dei processi ed attività aziendali della Società a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di risk assessment condotte e delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle attività a rischio, ad integrazione del sistema etico e l'individuazione dei principi di comportamento e protocolli specifici.

### **LE FATTISPECIE DI REATO:**

La presente Parte Speciale, è dedicata alla prevenzione delle seguenti tipologie di reato:

#### ***Reati ex art. 25-decies***

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

#### ***Attività sensibili per la commissione del reato di intralcio alla giustizia (ex art. 25-decies)***

L'attività maggiormente sensibile individuata con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/01 è la seguente:

#### ***Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrari***

Il reato potrebbe concretizzarsi nel caso in cui, al fine di salvaguardare l'interesse della Società siano fatte pressioni (con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a un amministratore, un dipendente o un terzo, che abbia la facoltà di non rispondere, affinché questi non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale ove fosse chiamato a testimoniare/rispondere.

Possono risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all'autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), quando abbiano la facoltà di non rispondere.





Al di fuori dell'attività specifica sopra richiamata, il reato può essere commesso da qualsiasi soggetto, interno o esterno alla Società, anche al di fuori delle normali attività aziendali, ad esempio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a testimoniare, in occasione di procedimenti penali, davanti alla autorità giudiziaria, ovvero con la coercizione o il condizionamento dello stesso al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Pertanto, si ritiene ugualmente importante, anche con riferimento a tale reato:

- richiamare i principi di massima collaborazione con le Autorità Pubbliche, nonché di accuratezza e veridicità nelle informazioni trasmesse, contenuti nel Codice Etico;
- rafforzare i principi etico-comportamentali del Codice Etico con specifici divieti e norme comportamentali utili a prevenire la commissione dei reati sopra menzionati.

Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento penale;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'autorità giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Società, se coinvolti in procedimenti penali;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti penali o persone a questi vicini.

I Destinatari dovranno inoltre:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere, accordata dalla legge, se indagati o imputati in procedimenti penali.





### ***Reati ex art. 25-undecies***

Sulla base di quanto emerso dall'indagine preliminare, si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati ex art. 25-undecies che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali. Si rimanda alla Parte Generale del MOG per la descrizione puntuale di ciascuna fattispecie di reato.

- *Reati connessi alla gestione dei rifiuti*, previsti dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006.

### ***Attività sensibili per la commissione dei reati ambientali (ex art. 25-undecies)***

Stante quanto premesso, l'attività sensibile individuata con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01 è la seguente:

#### ***Smaltimento toner e materiale stampanti e/o di oli lubrificanti o altri materiali inquinanti.***

Con riferimento ai reati ex art 25-undecies del Decreto ("Reati ambientali"), si riportano di seguito alcune regole generali di comportamento e di controllo a presidio delle aree "sensibili" in materia di gestione ambientale.

Coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione;
- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, i soggetti sopra individuati dovranno inoltre attenersi alle seguenti regole generali di comportamento e di controllo.

- deve essere individuata la figura apicale aziendale anche in considerazione del settore di attività;
- ruoli e responsabilità devono essere definiti, documentati e comunicati;





- qualsiasi persona che esegua compiti rientranti nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati ambientali deve aver acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza delle quali devono essere conservate le relative registrazioni.
- devono essere definiti e formalizzati i criteri e le responsabilità per l'identificazione delle disposizioni normative cogenti e delle altre prescrizioni applicabili nonché per l'identificazione e l'attuazione delle azioni e delle misure previste dalle stesse norme / prescrizioni con particolare riferimento.
- in fase di progettazione di lavori devono essere individuati e rispettati i requisiti normativi in campo ambientale, ove applicabili, con particolare riferimento ai punti sopra indicati;
- prima dell'avvio di lavori deve essere verificato l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni ambientali necessarie, ove applicabili;
- devono essere definite e formalizzate regole e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione delle adeguate misure per affrontare le situazioni di potenziale emergenza ambientale.

### ***Omessa bonifica dei siti***

L'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che:

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*





*4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, i soggetti sopra individuati dovranno inoltre attenersi alle seguenti regole generali di comportamento e di controllo.

- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale;
- verificare che i soggetti connessi alla gestione dei rifiuti diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse.

Ai fini dell'attuazione dei divieti e delle regole di cui sopra, si devono rispettare i seguenti protocolli:

- laddove si verifici l'inquinamento di un'area in conseguenza di attività poste in essere dalla società, il responsabile di quel processo dovrà valutare e porre in essere tutte le attività necessarie alla bonifica del sito;

*○ adottare gli opportuni sistemi di controllo al fine di verificare che lo smaltimento dei rifiuti, affidato agli appaltatori, venga effettuato in conformità alle previsioni legislative.*

